

Terza Carta Costituente

Il secondo Statuto è convalidato ed integrato con i seguenti articoli seguendo la numerazione

32. Né il segretario né il portavoce né i membri possono ricoprire “funzioni di partito politico” o “funzioni in istituzioni italiane” incompatibili, come definite dalla Carta Costituente e dalle delibere degli organi preposti.
33. Sono "partiti politici" quegli enti (indipendentemente dalla forma giuridica) che concorrono alle elezioni italiane; sono omologati ai partiti quegli enti (comprese le associazioni e le fondazioni e le attività private) che sostengono prevalentemente dei partiti politici sul piano pratico o economico o sostengono specificatamente persone che hanno funzioni di partito politico.
34. Per la Carta Costituente sono “funzioni di partito politico” incompatibile con la carica di membro le seguenti:
- a. Le cariche (presidente, segretario, tesoriere ecc) e le funzioni comunque dirigenziali (membro del direttivo) comunque denominate
 - b. La responsabilità, anche solo operativa, di una sezione o di una unità territoriale, o di una unità competente per materia, ad esclusione delle sole sezioni o ambiti territoriali ricomprendenti meno di 8500 abitanti;
 - c. Il coordinamento a commissioni di lavoro per materia
 - d. Partecipazione a commissioni di lavoro di cui sopra in ruolo preminente
35. Per la Carta Costituente sono “funzioni in istituzioni italiane” incompatibili con la carica di membro :
- a. Le cariche elettive (presidente, sindaco, consigliere ecc) in enti pubblici italiani centrali e locali alla sola esclusione dei sindaci di comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti e dei consiglieri di comuni aventi popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
 - b. Gli assessori nominati da sindaci incompatibili
 - c. Quelle che di fatto risultano in conflitto di interessi con quelli della minoranza nazionale veneta
36. Ciascun membro, a pena di decadenza, entro 48 ore deve comunicare agli altri membri:
- a) le sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - b) l'iscrizione ad un partito politico;
 - c) le candidature a ruoli politici o istituzionali italiani incompatibili appena si è decisa la candidatura;
- Il segretario tiene aggiornata nel sito una pagina riservata con le notifiche.
37. Decadono immediatamente dal ruolo di membro coloro che sono incompatibili anche alla luce di precedenti casi analoghi;

38. Non possono essere membri coloro che negli ultimi 6 mesi hanno ricoperto la carica o si sono candidati in funzioni incompatibili di partito politico;
39. Un membro che intende candidarsi a funzioni di partito politico deve dimettersi almeno 3 mesi prima dell'incarico;
40. Non possono essere membri coloro che negli ultimi 6 mesi hanno ricoperto ruoli o si sono candidati in funzioni incompatibili di istituzioni italiane;
41. Un membro che intende candidarsi a funzioni incompatibili di istituzioni italiane deve dimettersi almeno 3 mesi prima delle votazioni;
42. Il membro che comunque esprima l'intenzione di assumere ruoli o funzioni incompatibili, deve rispettare i termini dei casi precedenti da quel momento;
43. Il segretario dichiara immediatamente decaduto il membro che si trovi in situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Un membro può far decadere un altro membro con comunicazione a tutti i membri e al segretario. Sono fatte salve le procedure di ricorso interno.
44. Il membro può presentare ricorso contro la propria decadenza:
- a) in prima istanza, se emergono nuovi elementi, all'Assemblea, oppure, alternativamente, alla Commissione sulle Incompatibilità già costituita da almeno 15 giorni prima della decadenza;
 - b) in seconda istanza ad un comitato di tre membri estratti a sorte in Assemblea il cui verdetto deve essere confermato dall'Assemblea;
 - c) in ultima istanza all'autorità di giustizia di autogoverno del popolo veneto;
45. Aggregazione Veneta non può venire sciolta ma solo incorporata in altro ente di analoghe funzioni e previo referendum autorizzativo di tutti gli iscritti;
46. La riforma dei criteri di appartenenza alla minoranza nazionale deve essere compatibile con l'art.2 L.n.340/1971 per quanto attuato;
47. Sono veneti appartenenti alla minoranza nazionale gli iscritti all'Anagrafe del Popolo Veneto e, per quanto compatibile nei criteri, del Censimento del Popolo Veneto; al fine di garantire l'unità giuridica del popolo veneto, la riforma di questa funzione dell'anagrafe del popolo veneto e del censimento del popolo veneto deve essere sottoposta a referendum confermativo dei rispettivi iscritti aventi diritto al voto, deliberato dai rispettivi enti; sono riconosciute come lingue del popolo veneto nelle rispettive zone storiche, il bergamasco, il bresciano, il cimbro, il friulano, il ladino, la parlata di Sappada/Plodn e quelle di ceppo bavarese, l'emiliano-mantovano, lo sloveno.
48. Il portavoce, il segretario e in loro assenza i singoli membri, devono immediatamente diffidare chi creasse confusione sull'indipendenza di Aggregazione Veneta da partiti politici, e presentare denuncia-querela qualora il fatto si ripresentasse;
49. Un membro può convocare una riunione d'urgenza per la destituzione del Portavoce o del Segretario o di chi ne fa le veci qualora questi associno l'operato o la funzionalità di

Aggregazione Veneta a quello di un partito politico e l'imputato è sospeso da ogni ruolo fino alla sentenza;

50. Con semplice notifica un membro fa decadere immediatamente da Portavoce o da Segretario coloro che sono in situazione di incompatibilità, e deve notificare anche a tutti gli altri membri; alla prima assemblea la decadenza viene confermata se provata, e la mancanza di evidenze comporta la decadenza del membro che ha creato il caso; sono fatti salvi i rimedi per la decadenza;

51. Il membro che viene a conoscenza dell'utilizzo delle firme di autodichiarazioni per finalità di tipo partitico, deve denunciare il fatto alla autorità competente;

52. Un membro decaduto o il rappresentante di un ente o associazione che diffonda notizie atte a danneggiare l'immagine di un membro o dell'ente o associazione da lui rappresentato, viene querelato dall'Aggregazione Veneta qualora questo leda anche indirettamente la reputazione della stessa;

53. Qualora un membro non possa presenziare una assemblea, se vuole delegare deve delegare un altro membro, e se nessun membro è disponibile la delega viene assegnata con estrazione a sorte anche in deroga al limite delle due deleghe;

Al punto 7 della Carta Costitutente viene aggiunto: il membro delegato esprime il voto per conto del membro delegante con pari valore legale; Il membro che delega un'altro membro comunica il fatto al gruppo, il segretario lo riporta nel verbale;